

STATUTO

**HYDRA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA ORAZIO ANTINORI
SNC

Numero REA: CS - 263768

Codice fiscale: 03892790787

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Statuto

La società sarà regolata dalle norme dello statuto sociale contenuto nella seconda parte del presente atto.

Per quanto non espressamente previsto, i componenti fanno riferimento alle norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata nonché alle leggi speciali che regolano la materia.

ARTICOLO 9

Iscrizioni

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito Albo previsto dall'art. 2512 c.c.

ARTICOLO 10

Spese ed imposte

Le spese e le imposte del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa euro 1.300 (milletrecento), sono a carico della società.

Le parti chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le ONLUS ed in particolare, ai sensi degli art. 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, degli art. 19 e 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dell'art. 11 bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e del Decreto Direttoriale 17 luglio 2012 (in G.U.R.I. n. 177 del 31 luglio 2012), l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per il presente atto, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50%.

PARTE SECONDA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. È costituita la società cooperativa sociale denominata: "**HYDRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a RL.**"

1.2 La società ha sede nel **Comune di Rende (Cosenza)**.

1.3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

3.1 I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di la-

voro subordinato.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci lavoratori della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la l. 3 aprile 2001, n. 142.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

4.1 La cooperativa con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di svolgere e realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, per conto dell'amministrazione statale, anche autonoma delle regioni, province, comuni e di qualsiasi ente pubblico, nonché di ditte e soggetti privati, le seguenti attività:

a) ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8/11/91, n. 381, l'intervento nel campo socio assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promozione e la

gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi.

In particolare:

1) progettazione e gestione di servizi socio assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale;

2) progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, di aggiornamento, stage e tirocini, seminari, conferenze, convegni e congressi, organizzati per conto dell'unione europea, dello stato, delle regioni, di enti pubblici e privati o per conto della cooperativa stessa;

3) attività di formazione nel campo socio sanitario, progettazione e gestione di servizi sanitari, con particolare riferimento a presidi ospedalieri: servizi di guardia medica, pediatria, veterinaria, servizi infermieristici, laboratori di analisi, medicina generica e specialistica, gestione di centri specializzati e quant'altro rientri nel campo sanitario, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, progettazione e gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, case alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente;

4) progettazione e gestione di servizi di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, anziani malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idro ambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo

all'uopo attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, auto mediche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo, nonché gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali;

5) progettazione e gestione e servizi di radio e telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri operativi gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa;

6) organizzare e gestire attività assistenziali, sociali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psi-

chiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

7) organizzare e gestire attività e/o servizi per gli enti pubblici e privati con interventi assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, educativi, formativi, culturali;

8) svolgere attività di turismo socio-culturale in genere, con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;

9) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative culturali, di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;

10) gestire strutture per minori di età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea;

11) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni, anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché svolgere ricerca nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;

12) svolgere attività e gestire strutture per il recupero di persone tossicodipendenti;

13) gestire, nell'ambito dei programmi degli enti pubblici per l'infra strutturazione sociale e socio sanitaria e dei servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale: - case di riposo per anziani, anche non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, e residenze sanitarie per i medesimi soggetti; - presidi di accoglienza anche a carattere diurno, di centri di servizio senza residenzialità di comunità terapeutiche ed assistenza nei medesimi; - strutture di ospitalità per soggetti anche non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

14) offrire e fornire prestazioni di cura e riabilitazione specialistiche che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano in fisioterapia, logopedia, psicologia, psicoterapia, psicomotorietà relazionale;

15) gestire, in proprio e/o per conto di enti pubblici e/o privati, centri di accoglienza, identificazione ed espulsione per richiedenti asilo e rifugiati; gestire centri interculturali per immigrati, centri di mediazione linguistico-culturale;

16) gestire sportelli di orientamento e/o informazione su te-

matiche varie quali: orientamento al lavoro; consulenza legale per immigrati o per anziani; gestire, altresì, tutti i servizi connessi all'accoglienza immigrati per conto di enti pubblici e/o privati.

b) gestione servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza, come:

1) effettuare prestazioni di assistenza tutelare dell'o.s.s. (operatori socio sanitari), infermieristiche, riabilitative erogate nell'ambito delle cure domiciliari di secondo e di terzo livello (definizione della commissione l.e.a./2006) ad alta intensità assistenziale, sia di tipo integrato con gli enti locali che esclusivamente sanitario nonché nei trattamenti dialitici domiciliari;

2) attività di assistenza infermieristica e sanitaria sia a carattere domiciliare che realizzata centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

3) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

4) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che erogano prestazioni sanitarie e ospedaliere che si propongano il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici e privati, dello stato, province, comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;

5) effettuare prestazioni di trasporto malati, feriti, o disabili psicofisici con veicoli all'uopo equipaggiati;

6) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

c) prestazioni infermieristiche ambulatoriali e domiciliari quali:

1) prelievi venosi;

2) esame urine, urino cultura, esame feci;

3) tamponi laringo faringei e rettali;

4) rilevazione pressione arteriosa glicemica;

5) terapia intramuscolare e sottocutanea su prestazione medica;

6) medicazioni semplici e complesse su prescrizione medica e/o specialistica;

7) medicazione ferite chirurgiche;

8) terapia endovenosa;

9) sostituzione cateteri vescicali;

10) rimozione punti sutura;

11) educazione sanitaria su peg cateterini (urostomie);

12) cicli di fisioterapia. _____

d) lo svolgimento di attività diverse - agricole - industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8/11/91, n. 381 quali: _____

- ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni di immobili civili od industriali, lettura contatori acqua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, gestione parchi, gestione impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione alle attività produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico, servizi termo-energetici e gestione del calore, gestione o manutenzione impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, segnaletica, sicurezza stradale, assemblaggio, affissione e pubblicità, volantinaggio, trasporto persone, servizio scuolabus, servizi reali all'impresa; _____
- organizzare e gestire in convenzione con enti pubblici o privati, servizi di manutenzione del verde pubblico o privato, spazzamento, giardinaggio e manutenzione di strade, potatura di alberi da frutta, alberi da giardino, pulitura boschi, ecc., nel settore della salvaguardia ambientale anche attraverso la gestione e/o realizzazione di canili e/o gattili; _____
- raccolta, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, recupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli direttamente o per farli eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazione con essi; _____
- effettuare opere di rimboscamento/disboscamento o di custodia delle zone verdi pubbliche o in gestione alle pubbliche amministrazioni; _____
- gestire impianti agrituristiche, maneggi ed ogni altra attività ivi connessa; _____
- servizi di disinfezione, derattizzazione e sanificazione; _____
- realizzazione e gestione di aree pubbliche o private destinate a parcheggio e rimessaggio di automezzi; _____
- gestione autovelox; gestione porto turistico e assistenza all'attracco e all'ormeggio; _____
- gestione di bar, ristoranti, ostelli della gioventù, alberghi e locali di divertimento a particolare vocazione turistica e d'interesse sociale, somministrazione di alimenti e bevande, compresa la consegna domiciliare; _____
- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesse; _____
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non alimentari; _____
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli sanitari, presidi ed attrezzature mediche e chirurgiche; svolgere

attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel settore della formazione professionale, gestire e/o realizzare corsi di formazione professionale di qualificazione e/o riqualificazione (anche tramite internet) autonomamente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare progetti nell'ambito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto di enti pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonché fornire assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono attività formative, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per conto proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali, teatrali e di spettacoli in genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati, attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svolgere attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di volontariato;pronto intervento;

- attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sull'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornire servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare riviste, news-letter e materiale informativo nei settori indicati ai precedenti punti;

- servizi di portierato, vigilanza, guardiana e sicurezza, tele sicurezza, antirapina, antitaccheggio, servizi di guardaroba;

- montaggio e smontaggio di mostre e fiere, servizi di assistenza e organizzazione di fiere, feste, mostre, congressi, convegni, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere; montaggio luminari;

- montaggio e smontaggio di giochi, palchi e strutture per manifestazioni di qualsivoglia genere ed eventi;

- manutenzione e realizzazione di tende per interni ed esterni e zanzariere;

- servizio di rilevamento e censimento;

- riesumazione e sepoltura;

- lavori di movimento terra, costruzione, pavimentazione, manutenzione e bitumazione di strade pubbliche; terre rinforzate; rilevati aeroportuali e ferroviari;

- realizzazione e manutenzione barriere antirumore;

- pitturazioni e pavimentazioni interne ed esterne; pavimentazioni in cemento industriale; lavori di impermeabilizzazione immobili; verniciatura;

- costruzioni edili civili, industriali, monumentali completi di impianti, nonché ristrutturazioni sia interni di esterni

(compresi beni patrimoniali degli enti pubblici);

- carpenteria metallica, lavori di restauro di edifici monumentali;
- lavori ed opere speciali vari quali: rilevamenti topografici, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni e opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazioni dei terreni, perforazioni, isolamento e carotaggio;
- sollevamento impalcati di opere d'arte (ponti e viadotti) e sostituzioni e posa appoggi, giunti di dilatazione, adeguamento sismico, sabbiatura e trattamenti protettivi speciali; demolizione, idrodemolizione e tagli di strutture in cemento armato; realizzazione pozzi artesiani;
- lavorazioni in ferro, alluminio e manutenzione;
- gestire centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere;
- gestire officine per la riparazione di automezzi sia propri che di terzi;
- lavori di falegnameria in generale; vendita legnami;
- installazione, manutenzione e riparazione di impianti termici;
- lavori idraulici e marittimi, quali: acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di dragaggio e costruzioni moli, bacini, banchine, ecc.;
- reti di telecomunicazioni in cavo a fibra ottica e manutenzione; installazione rete lan;
- impianti elettrici civili ed industriali;
- impianti di energia alternativa in genere;
- automazione e manutenzione;
- installazione e sistemi di allarmi per telecamere a circuito chiuso;
- installazione di condizionamento e manutenzione;
- lavori di impianti di illuminazione esterna (pubblici e privati);
- manutenzione impianti di illuminazione esterna (pubblici e privati);
- assistenza e riparazione pc;
- lavori di tappezzeria, realizzazione e gestione autolavaggi;
- manovratore/operatore per gru-escavatori; operatore scorta rfi;
- noleggio attrezzature e macchine per costruzioni o demolizioni, con o senza operatore; noleggio cestelli e scale mobili con o senza operatore; noleggio e montaggio ponteggi;
- noleggio furgone e barche; noleggio bici, moto e auto;
- autista pullman;
- servizi di navetta; servizio taxi; servizio express;
- agenzie di informazione turistica e di trasporto, facchinaggio di cose o di persone, anche per conto terzi; guida turistica;
- realizzazione e gestione area campeggio e sosta camper;

- traslochi;
- allevamento e vendita di animali domestici, selvatici, rapaci, da cortile, rettili, ecc.;
- produzione e vendita di liquori;
- pasticceria, gelateria e conetteria;
- ristorazione, catering;
- lavorazione e vendita pesce;
- parrucchiera ed estetista;
- creazioni artistiche; creazioni souvenir; ricamo; lavori artigianali.

Nell'espletamento delle sue attività la società potrà usufruire di contributi erogati da enti pubblici quali comunità europea, stato, regione, provincia, comprensori, comuni e loro consorzi o associazioni.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa, inoltre, per il conseguimento degli scopi sociali potrà avvalersi di tutte le leggi agevolative esistenti e future di natura fiscale, finanziaria e creditizia, potrà accedere a qualsiasi forma di finanziamento pubblico o privato a breve, medio e lungo termine.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

La cooperativa, ai soli fini strumentali e nel rispetto del divieto di cui al comma precedente, può svolgere qualunque altra attività affine o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà, sempre ai soli fini strumentali:

- 1 richiedere ed accettare contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che enti regionali, locali e della comunità europea, nonché di ogni altro soggetto privato;
- 2 stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e con

università;

3 chiedere ed accettare contributi per gestire attività e servizi inerenti gli scopi sociali, accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie, ritenute opportune o necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;

4 integrare e coordinare in modo permanente o per motivi di necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa;

5 la cooperativa può operare anche per terzi non soci.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5

Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadini e cittadine italiani che condividano le finalità e gli scopi della cooperativa e dichiarino di accettare lo statuto ed i regolamenti interni.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti

con l'attività economica della cooperativa, non possono essere soci le persone fisiche o giuridiche i cui interessi e i cui fini siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

5.5. Non possono essere soci della cooperativa e, qualora lo divengano, ne saranno esclusi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti.

ARTICOLO 6

Categorie speciali di soci cooperatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto

di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis codice civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7

Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;_____

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;_____

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;_____

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali._____

7.2 se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:_____

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;_____

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;_____

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda._____

7.3 l'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5._____

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta._____

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci._____

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati._____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione._____

7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci._____

ARTICOLO 8

Conferimenti e quote dei soci cooperatori

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 200 (duecento)._____

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad 1 (uno). _____

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge._____

ARTICOLO 9

Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

ARTICOLO 10

Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ARTICOLO 11

Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della

richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 12

Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento, interdizione, inabilitazione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 13

Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammi-

nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 14

Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 15

Liquidazione

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per

la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 16

Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune e dovranno darne comunicazione, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, all'organo amministrativo, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 codice civile.

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

ARTICOLO 17

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-

mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Elementi costitutivi

18.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19.7 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

18.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

18.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 19

Bilancio di esercizio

19.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio nonché alla redazione del bilancio sociale laddove richiesto dalla normativa vigente ovvero secondo discrezionalità dell'organo amministrativo, in conformità alla legge.

19.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-

senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

19.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

19.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

19.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 20

Ristorni

20.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

20.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

20.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

COMPETENZE E MODALITÀ

ARTICOLO 21

Decisioni dei soci

21.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approva-

zione.

21.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

a-bis) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina del Collegio sindacale e dell'organo di controllo monocratico;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

21.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 23 e 24 seguenti.

21.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

ARTICOLO 22

Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

22.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

22.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

22.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

22.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine sud-

detto è considerata voto contrario.

22.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando: - i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

22.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

22.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO 23

Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

23.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 21. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

23.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 24.2.

23.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

23.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-

articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

23.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO 24

Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

24.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 22 e 23 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 28.4 se socio cooperatore persona giuridica.

24.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

ARTICOLO 25

Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

25.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

25.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

25.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti con-

votazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

25.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 26

Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

26.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 27

Votazioni

27.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

27.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

27.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. _____
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. _____

ARTICOLO 28

Voto

28.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. _____

28.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. _____

28.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento. _____

28.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 codice civile Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. _____

ARTICOLO 29

Presidenza dell'assemblea

29.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. _____
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. _____

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 30

Amministrazione

30.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione. _____

30.2 Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. _____

30.3 Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. _____

30.4 Gli amministratori restano in carica per un periodo non

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.——
30.5 Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.——

ARTICOLO 31

Compiti degli amministratori

31.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto.——
31.2 Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.——
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.——
31.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.——

ARTICOLO 32

Metodi decisionali semplificati

32.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 33, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.——
32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.——
Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.——
32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-

scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 33

Metodo decisionale collegiale

33.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

33.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 34

Integrazione del Consiglio

34.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile

34.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, se nominato, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 35

Compensi agli amministratori

35.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari

compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 36

Rappresentanza

36.1 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

36.2 Il presidente del consiglio di amministrazione può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

36.3 Il presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

36.5 Il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 37

Collegio sindacale e organo monocratico

37.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di revisione legale dei conti.

37.2 Il collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

37.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

37.4 In alternativa al collegio sindacale i soci possono nominare un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo.

ARTICOLO 38

Compiti

38.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di revisione legale dei conti previste dall'art. 2409 ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

38.2 I compiti di cui al presente articolo si applicano anche all'organo di controllo monocratico di cui all'art. 37.4

ARTICOLO 39

Organo di controllo facoltativo

39.1 Quando la nomina del collegio sindacale o dell'organo di controllo monocratico non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nell'apposito registro.

39.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti codice civile

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40

Cause di scioglimento

40.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 90 (novanta) giorni dal loro verificarsi.

40.3 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

ARTICOLO 41

Devoluzione patrimonio finale

41.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con

le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42

Regolamenti

42.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

42.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 43

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

43.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

43.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 44

Rinvio

44.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

44.2 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

44.3 Nel caso in cui in sede di approvazione del bilancio di esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale